



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/5182 AREA III

PREMESSO che in data 10/06/2026 l'Automobile Club Vicenza, con sede in Vicenza, Via Fermi n. 233, ha chiesto l'autorizzazione a effettuare la competizione sportiva automobilistica denominata "20° Rally storico Campagnolo – 16° Campagnolo Historic Rally di Regolarità" prevista per i giorni **17 e 18 Luglio** 2026 nei Comuni di Isola Vicentina, Sovizzo, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Monte di Malo, Valdagno e Schio, in Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che in data 02/07/2026 è stato eseguito il collaudo delle prove speciali ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 285/1992;

VISTO il Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, Divisione 2, pervenuto in data 14/07/2026;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della predetta manifestazione competitiva automobilistica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza con il provvedimento prot. 13943 AM/am del 14.7.2026, nella quale si dà atto dei Nulla Osta – e delle relative prescrizioni – rilasciati dai Comuni di Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Isola Vicentina, Monte di Malo, Schio, Sovizzo, Valdagno;

RITENUTA la necessità di interdire il traffico lungo i tratti stradali di competenza di questa Prefettura-UTG dove si svolgeranno le prove speciali delle competizioni, allo scopo di tutelare l'incolumità degli stessi utenti, oltre che dei partecipanti al Rally;

LETTO l'art. 9 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92)

ORDINA

la sospensione della circolazione per il giorno **sabato 18 luglio 2026 dalle ore 07:50 alle ore 21:00**, negli orari e nei tratti di strada ricadenti nel territorio di questa Provincia indicati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in relazione allo svolgimento della gara automobilistica denominata "20° Rally storico Campagnolo-16° Campagnolo Historic"

DISPONE

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/5182 AREA III

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso ed emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

- Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle riportate nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- Il Comitato Organizzatore predisporrà un idoneo servizio ed una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il percorso di gara, in modo che tutti gli utenti delle strade siano resi edotti della chiusura temporanea della circolazione
- I Sindaci dei Comuni interessati, ciascuno sul territorio di competenza, vorranno adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sul sistema viario coinvolto dalla sospensione (ovvero dalle limitazioni della circolazione) disposte con la presente ordinanza;
- La Questura di Vicenza, di intesa con le altre Forze dell'Ordine e con i Comandi delle Polizie Municipali dei Comuni interessati, avrà cura di disporre i servizi ritenuti necessari a tutela della viabilità nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si comunichi il presente provvedimento:

Alla Provincia di

VICENZA

Ai Comuni di

ISOLA VICENTINA, SOVIZZO, CASTELGOMBERTO,
CORNEDO VICENTINO, MONTE DI MALO, VALDAGNO E SCHIO;



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2026/5182 AREA III

Alla Questura di	VICENZA
Al Comando Provinciale Carabinieri di	VICENZA
Al Comando Sezione Polizia Stradale di	VICENZA
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di	VICENZA
Alla Motorizzazione Civile di	VICENZA
All'Automobile Club d'Italia di	VICENZA
Al S.U.E.M. 118 - Centrale Operativa Provinciale - di	VICENZA

e, per conoscenza:

A Vi.abilità srl	VICENZA
Alla Società SVT -Società Vicentina Trasporti - s.r.l. di	VICENZA

Vicenza, data del protocollo

IL DIRIGENTE
Viceprefetto aggiunto
Marco De Rosa